



## VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;  
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata, colle facoltà e sotto le condizioni espresse negli annessi statuti, la costituzione di una società anonima per lo stabilimento in Savoia di una Banca di sconto, di deposito e di circolazione.

Essa sarà durativa per anni trenta a far tempo dalla data della presente legge.

Art. 2.

La Banca porterà il titolo di *Banca di Savoia*, ed avrà due sedi, l'una, che sarà la principale, nella città di Annecy, l'altra, che sarà la succursale, nella città di Ciambèri.

Art. 3.

Sono approvati, in conformità delle modificazioni espresse negli articoli seguenti, gli statuti di cui all'articolo 1.°, sottoscritti dai promotori della fondazione della Banca, e che, visati dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze, faranno parte integrante della presente legge.

Art. 4.

La Banca di Savoia potrà:

1.° Ammettere allo sconto i buoni del tesoro emessi dal Governo per legge, e la cui scadenza non eccederà i tre mesi;

2.° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti buoni di qualunque scadenza;

3.° Fare anticipazioni sopra deposito di sete, tanto gregge che lavorate in organzino ed in trama, nei limiti ed alle condizioni già stabilite per la Banca Nazionale;

4.° Fare anticipazioni sopra deposito di cedole di tutte le Città dello Stato colle stesse norme già stabilite per la Banca Nazionale.

Non sono ammesse anticipazioni sopra le rispettive azioni verso la Banca.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 21 degli statuti non sono applicabili ai depositi di danaro portanti interesse.

Art. 6.

Presso ciascuna delle due sedi della Banca sarà dal Governo deputato un

suo ufficiale per esercitarvi le funzioni di Commissario governativo. In caso di malattia o d'altro legittimo impedimento di questo, il Ministro di Finanze avrà la facoltà di delegare altra persona a farne le veci.

Per questi uffizi la Banca dovrà versare nelle casse dello Stato un'annua somma di lire *duemila*.

Nessuna deliberazione, sia delle adunanze generali, sia del consiglio d'amministrazione, sarà valida senza l'intervento del Commissario governativo.

Art. 7.

L'amministrazione di ciascuna sede dovrà rimettere al Commissario governativo, al fine d'ogni quindicina, uno specchio di situazione indicante il montare delle somme esistenti in cassa in numerario ed in biglietti; dei biglietti in circolazione, e delle partite dovute in conti correnti, tanto disponibili quanto non disponibili, col bilancio del dare ed avere.

L'amministrazione della sede principale rimetterà pure al Commissario governativo, al fine d'ogni quindicina, uno specchio della situazione complessiva della Banca, il quale vidimato dal Commissario sarà fatto di pubblica ragione nella gazzetta ufficiale della Divisione.

Art. 8.

È fatta facoltà a ciascun Commissario governativo d'accertarsi dell'esattezza dei documenti di contabilità e della regolarità di qualunque operazione, mediante quelle verificazioni che crederà necessarie sia dei registri che delle casse e dei portafogli.

Art. 9.

Qualora risultasse ai Commissari governativi che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dal suo statuto, o non ne fossero esattamente osservate le regole, sarà loro debito di fare istanza presso gli Amministratori della Banca perché sia rettificato l'operato, ovvero adempiuto alle regole prescritte; ed ove gli Amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, i Commissari dovranno sospenderne gli effetti e riferirne al Ministro delle Finanze il quale provvederà, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 10.

La Banca di Savoia emetterà biglietti pagabili in contanti al portatore ed a vista, i quali saranno di lire *mille*, di lire *cinquecento*, di lire *duecento cinquanta*, di lire *cento* e di lire *cinquanta*.

Art. 11.

Il montare dei biglietti in circolazione, cumulato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti e pagabili ad ogni richiesta, non potrà eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa.

Art. 12.

I fabbricatori di biglietti falsi, e quelli che falsificassero i biglietti della Banca di Savoia, e coloro che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 346 del Codice penale.

Art. 13.

Non potrà rilasciarsi, né verrà ammesso verun sequestro sulle somme effettivamente versate in conto corrente presso la Banca.

Art. 14.

Si farà luogo, a carico della Banca di Savoia, all'unica percezione dei seguenti dritti di bollo, cioè:

1.° Di centesimi *quindici* per foglio del libro giornale e dell'inventario;

2.° Di centesimi *cinquanta* per ogni *cento* lire sui titoli costitutivi delle azioni della Banca, da rinnovarsi soltanto ad ogni periodo di vent'anni;

I trapassi delle azioni della Banca non vanno però soggetti a dritto di bollo;  
3.° Di centesimi *cinquanta* per ogni *mille* lire sulla circolazione media de' suoi biglietti, ragguagliata sulla circolazione dell'anno precedente, da pagarsi per semestre.

S'intendono compresi in questo paragrafo i biglietti a ordine ed assegni, di cui agli articoli 16 e 19 degli statuti.

Art. 15.

Le cedole e le azioni nominative depositate o date per guarentigia alla Banca di Savoia potranno essere munite di attergato di cessione in bianco.

Art. 16.

Le disposizioni degli articoli 23, 24, 43 e 47 degli statuti, in ciò che riguardano il modo di convocazione delle assemblee generali, la formazione del loro ufficio, i gettoni di presenza, e le azioni depositate dai Membri del Consiglio di sconto, potranno essere ulteriormente modificate dal regolamento interno formato in assemblea generale.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente Legge, che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicata ed inserita nella raccolta degli atti del Governo.

Dat. in Moncalieri addì ventisei aprile 1851.

VITTORIO EMANUELE

V.° GALVAGNO.

V.° ALFONSO LA MARMORA.

V.° COLLA.

C. CAVOUR.